

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Francesco Giordano, deputato della XIV legislatura (atto di citazione di Marco Rizzo) (Doc. IV-ter, n. 1) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
--	---

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 30 settembre 2020. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 9.10.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Francesco Giordano, deputato della XIV legislatura (atto di citazione di Marco Rizzo) (Doc. IV-ter, n. 1).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 29 luglio 2020.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Francesco Giordano, deputato della XIV legislatura, pendente presso il tribunale di Roma a seguito dell'atto di citazione di Marco Rizzo. Ricorda inoltre che nella seduta del 29 luglio scorso il relatore Saitta ha formulato la sua proposta nel senso della sindacabilità e alcuni

collegi sono intervenuti in dichiarazione di voto. Chiede quindi se vi siano ulteriori interventi.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, ribadisce che la vicenda ha un indubbio aspetto personalistico, già evidenziato in occasione della trattazione del caso in precedenti legislature, allorché la Giunta avviò l'esame della questione senza giungere alla deliberazione. L'ex deputato Giordano, inoltre, non ha mai prodotto atti tipici dell'attività parlamentare, ai quali eventualmente ricondurre le dichiarazioni pronunciate nei confronti dell'ex deputato Rizzo. Precisa di avere constatato, anche personalmente, la composizione della lite in forma bonaria tra le parti, le quali però non hanno prodotto documenti da cui risulti il deposito in tribunale della scrittura privata, trasmessa alla Giunta, con la quale esse dichiarano di abbandonare e/o non riassumere il procedimento attualmente sospeso pendente presso il tribunale di Roma. L'interlocutore della Giunta e della Camera non sono infatti le parti ma è il giudice e il compito della Giunta è rispondere alla sua domanda sulla sindacabilità o meno. Ritiene quindi di confermare la propria proposta nel senso della sindacabilità, facendo presente che saranno poi le parti, eventualmente, a far esaurire la vicenda davanti all'autorità giudiziaria.

Alfredo BAZOLI (PD) chiede chiarimenti di ordine procedurale in relazione all'applicazione dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 140 del 2003 e agli effetti di un'eventuale ripresa del procedimento civile rispetto all'attività della Giunta.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, precisa che il processo è stato sospeso ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 140 del 2003 e che, in assenza di deliberazione della Camera entro novanta giorni dalla richiesta, il giudice può riassumerlo, cosa che nel caso in esame non risulta avvenuta. A richiesta di alcuni colleghi, dispone, quindi, una breve sospensione della seduta.

La seduta sospesa, alle 9.20, è ripresa alle 9.30.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, dà la parola al deputato Sarro.

Carlo SARRO (FI) sottolinea la portata sostanziale del documento con il quale le parti dichiarano di avere composto la lite. Propone pertanto di verificare formalmente se tale documento sia stato trasmesso al giudice, prima che la Giunta si pronunci, atteso che la questione alla base del procedimento civile è di fatto venuta meno.

Francesco Paolo SISTO (FI) si associa alla proposta del collega Sarro, osservando che l'impegno a non riassumere la lite, con la definizione dei rapporti, è un atto esterno al processo, che pertanto non presuppone un provvedimento del giudice, se non di estinzione del processo per mancata riassunzione. Sottolinea che l'impegno delle parti a non riassumere la lite potrebbe chiudere la questione e rendere non necessaria la deliberazione della Giunta.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, fa presente di essere disponibile a effettuare un'ulteriore veri-

fica sull'eventuale estinzione del procedimento, a seguito della transazione, presso l'autorità giudiziaria, se la Giunta è concorde al riguardo; osserva tuttavia che è dovere delle parti la produzione in giudizio del documento transattivo per estinguere la lite nei modi previsti dal codice di procedura civile. Fa inoltre presente che, se è certamente vero che le parti hanno il potere di disporre della lite in sede civile, esse non hanno tuttavia la disponibilità del procedimento parlamentare incardinato presso la Giunta, tanto meno a fronte di un mero impegno a non riassumere la lite, atteso che, a livello istituzionale, l'interlocutore della Camera è soltanto il giudice da cui proviene la richiesta di deliberazione in tema di insindacabilità.

Alfredo BAZOLI (PD) concorda sull'opportunità di un'interlocuzione con l'autorità giudiziaria, per sapere se l'avvenuta transazione sia stata prodotta in giudizio o meno, e quali siano le conseguenti determinazioni del giudice. Resta inteso che, in caso di risposta negativa o di mancata risposta in tempi congrui, la Giunta dovrebbe tempestivamente deliberare sulla richiesta di insindacabilità.

Ingrid BISA (LEGA) concorda sul fatto che l'unico interlocutore della Giunta è il giudice, ma rileva che la Giunta non può non tenere conto della sopravvenienza dell'atto con il quale le parti dichiarano di non avere interesse a proseguire la lite e si impegnano a non riassumerla. Ricorda che il giudizio civile è a impulso delle parti e rileva che l'atto presentato dalle parti comporta la chiusura del procedimento. Ritiene che sia necessario verificare se il giudice conosca l'atto transattivo, e se esso sia stato depositato dalle parti nel procedimento, sebbene sospeso. Concorda pertanto con la proposta del deputato Sarro.

Mario PERANTONI (M5S) sottolinea il rischio di esprimere valutazioni non coerenti con le funzioni della Giunta, che in questo caso prevedono unicamente che essa risponda alla domanda del giudice sull'insindacabilità delle dichiarazioni. Os-

serva che la transazione tra le parti, se non prodotta in giudizio, non è un fatto che possa spogliare la Giunta della sua funzione parlamentare e ritiene che, visto anche il tempo trascorso, la Giunta stessa debba pervenire in tempi brevi a una deliberazione.

Federico CONTE (LEU) esorta a ulteriori approfondimenti rispetto alla proposta del collega Sarro, di cui pure apprezza l'intento di semplificazione dei lavori della Giunta. Sottolinea tuttavia l'importanza di un'adeguata valutazione del merito della vicenda, propedeutica a quella sugli aspetti di diritto processuale civile, atteso che il pronunciamento della Camera non impedirebbe alle parti, dopo l'eventuale riassunzione del giudizio, di determinarne comunque la conclusione per il venir meno della materia del contendere.

Manuela GAGLIARDI (Misto) ricorda che la Giunta è investita della questione della sindacabilità come conseguenza di una attività di parte e che la mancanza di interesse delle parti implica la loro rinuncia al diritto e anche all'azione. Si associa quindi alla proposta del deputato Sarro, ritenendo che la deliberazione della Giunta potrebbe ormai risultare superflua, se il Giudice ha già preso atto del venir meno della lite per effetto della scrittura privata depositata presso la Giunta.

Francesco Paolo SISTO (FI) osserva che il processo civile è un processo di parte, e non può divenire pubblico; venendo meno l'interesse delle parti, la Giunta non è tenuta a deliberare. La questione riguarda in particolare le modalità di estinzione del processo, che è opportuno verificare attraverso un'interlocuzione istruttoria con l'autorità giudiziaria, per accertare se il giudice abbia già preso atto della volontà delle parti di comporre la lite.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ribadisce che il giudice può riprendere il processo anche senza la deliberazione della Camera sulla insindacabilità, essendo ormai ampiamente tra-

scorsi i tempi previsti dalla legge, e che le parti hanno la disponibilità diretta del processo civile, ma non di quello parlamentare. Tuttavia, sebbene le parti abbiano prodotto alla Giunta una scrittura privata in cui si danno atto della composizione della lite, esse – nonostante ne siano state richieste dal relatore – non hanno dato prova di averla depositato in giudizio, di modo che, dovendosi ritenere che il processo sia ancora pendente, la Giunta resta tuttora chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di deliberazione formulata a suo tempo dal giudice. Conferma tuttavia che, in presenza di un accordo in tal senso in seno alla Giunta, è disponibile a effettuare un'ulteriore verifica presso il tribunale di Roma per sapere se il documento transattivo sia stato depositato in giudizio e se il procedimento civile sia ancora formalmente pendente.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, ricorda di avere rappresentato alle parti la necessità di depositare l'atto transattivo, da esse presentato alla Giunta, anche presso l'autorità giudiziaria, che è l'unica interlocutrice della Giunta. Osserva che entrambe le parti avevano assunto tale impegno, che però, ad oggi, non risulterebbe onorato. Ritiene comunque opportuno che, in presenza di un accordo unanime, si faccia un'ulteriore verifica presso l'autorità giudiziaria.

Federico CONTE (LEU) osserva che il presupposto della sostanziale conclusione della controversia, sul quale si fonda la proposta del deputato Sarro, potrebbe non essere del tutto sicuro, atteso che, anche in base a quanto fatto presente dal relatore, potrebbero non essere stati definiti tutti gli aspetti connessi alla chiusura della lite giudiziaria.

Catello VITIELLO (IV) osserva, in via generale, che nel processo civile la volontà delle parti è determinante rispetto alle decisioni del giudice e che un'eventuale pronuncia della Giunta potrebbe anche risultare *inutiliter data* se il processo fosse già concluso per effetto di un accordo

transattivo. Ritiene pertanto che la Giunta, prima di deliberare, abbia il dovere di verificare se il giudice sia a conoscenza della transazione.

Carlo SARRO (FI) precisa che la sua proposta corrisponde a un principio di leale collaborazione tra le istituzioni e che, in un'ottica di economia dei lavori, essa potrebbe evitare alla Giunta deliberare su di una questione di fatto chiusa.

Alfredo BAZOLI (PD) concorda sull'opportunità di un'interlocuzione con l'Autorità giudiziaria, affidando al presidente la formulazione tempestiva della richiesta.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, prende atto delle indicazioni emerse nel

dibattito e si affida anch'egli al presidente ai fini dell'interlocuzione con l'autorità giudiziaria.

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, all'esito del dibattito, si riserva di provvedere a verificare presso il giudice della I sezione del tribunale di Roma se la scrittura privata sottoscritta da Francesco Giordano e Marco Rizzo, già trasmessa alla Giunta, sia stata depositata in giudizio e se il procedimento giudiziario risulti tuttora pendente, invitando altresì a trasmettere copia dei provvedimenti eventualmente assunti.

(La Giunta concorda).

La seduta termina alle 10.15.